

STATUTO DEL CONFART LIGURIA - CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

Art. 1 - Costituzione, denominazione.

E' costituito un consorzio (artt. 2602 e seg. c.c.) ad attività esterna denominato "Confart Liguria – Consorzio di Garanzia Fidi".

Il Consorzio è basato sul principio della mutualità e non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Sede.

La sede legale del Consorzio è in Genova, via XII Ottobre 12.

Per esigenze organizzative l'Assemblea potrà deliberare l'istituzione, nella forma di volta in volta più opportuna, di sedi amministrative e/o uffici decentrati.

Art. 3 – Scopi .

Il Consorzio è costituito per operare come Confidi, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/03, convertito in legge n. 326 del 24/11/03, con lo scopo di assistere le imprese artigiane, e, più in generale, le piccole e medie imprese di qualsiasi settore, nel reperimento di risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo e la competitività, attraverso l'accesso al credito erogato da banche e da altri intermediari finanziari, il ricorso al mercato finanziario, il reperimento di capitale di rischio professionale ed ogni altro strumento offerto dal mercato.

Tale scopo verrà perseguito attraverso un'attività di prestazione di garanzie collettive nell'interesse delle piccole e medie imprese socie ordinarie del Consorzio (attività di garanzia in primo grado) ed il sostegno della capacità operativa di Cooperative di Garanzia o altri confidi, parimenti soci del Consorzio (attività di garanzia in secondo grado).

Il Consorzio potrà, di conseguenza, svolgere le seguenti attività:

- a) prestare, ai sensi del già citato art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/03, garanzie collettive fidi nell'interesse delle piccole e medie imprese socie ordinarie per favorire:
 - 1) la concessione di finanziamenti, per cassa e di firma, sia a breve sia a medio-lungo termine, anche con la copertura del rischio di cambio, da

parte di banche, di società di locazione finanziaria, di società di cessione dei crediti di impresa e di altri intermediari finanziari;

- 2) il conseguimento di finanziamenti attraverso operazioni di collocamento di titoli di credito, privato o presso il pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma lettera c), d) ed e) del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle relative norme di attuazione;
 - 3) il reperimento di capitale di rischio presso intermediari professionali;
- b) svolgere attività connesse o strumentali a quella di cui al precedente punto a).

Il Consorzio potrà, ad esempio:

- 1) negoziare a favore dei soci ordinari i tassi più favorevoli e in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari, stipulando, se del caso, appositi accordi;
 - 2) offrire ai soci ordinari ogni specifica assistenza tecnica per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento garantite;
 - 3) concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, società, enti e organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attività del consorzio;
 - 4) partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore del finanziamento delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società italiani ed esteri, concludendo appositi accordi e potendo essere destinataria di controgaranzie e di interventi di reintegro delle perdite;
- c) prestare fideiussioni dirette a favore di Banche ed altri intermediari finanziari, nell'interesse di cooperative artigiane di garanzia o di altri confidi soci ed intervenire in controgaranzia in relazione alle garanzie prestate dagli stessi soggetti, operando in secondo grado, ai sensi del già citato quarto comma dell'art. 13 del gD.L. n. 269 del 30/09/03, al fine di incrementare la loro capacità operativa;

Il Consorzio potrà inoltre compiere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria connessa e direttamente od indirettamente funzionale agli scopi di cui al primo comma ed alle attività di cui al comma precedente, ivi compresa la par-

tecipazione in società e consorzi e ad iniziative di carattere regionale, nazionale o promosse dall'Unione Europea.

Art. 4 - Durata del Consorzio.

La durata del Consorzio è prevista fino al 31 dicembre 2100.

La sua durata può essere prorogata e il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine, nei modi indicati dall'art. 31.

Art. 5 – Patrimonio Consortile.

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal fondo consortile, suddiviso in quote del valore nominale di € 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna;
- b) dalle riserve costituite con l'accantonamento di avanzi di gestione;
- c) dalle altre riserve, comunque costituite, in particolare derivanti dall'accantonamento degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati.

Art. 6 – Quote

Ciascuna quota deve essere nominativa ed è frazionabile.

Le quote non possono essere cedute a terzi, né essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né essere acquistate dal Consorzio stesso.

Il Consorzio avrà diritto di incamerare, totalmente e/o parzialmente, (al valore nominale) le quote del socio ordinario, a favore del quale sia intervenuto per ripianare le di lui insolvenze, su finanziamenti garantiti dal Consorzio stesso.

Il secondo e terzo comma del presente articolo non si applicano alle quote in possesso dei soci Cooperative di Garanzia o altri confidi e dei soci promotori (di cui ai successivi art. 12 e 13).

Art. 7 – Categorie di soci

I soci del Consorzio possono essere: soci ordinari, soci Cooperative di Garanzia o altri confidi e soci promotori.

Art. 8 – Soci ordinari

I soci ordinari sono beneficiari dell'attività di garanzia mutualistica svolta dal Consorzio in primo grado, ai sensi del precedente art. 3, comma 3, lett. a) e b).

Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Possono essere ammessi come soci ordinari nel Consorzio:

- a) le imprese artigiane aventi sede o unità locali in Liguria;
- b) le piccole e medie imprese, di qualunque altro settore (come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato), aventi sede o unità locali in Liguria;
- c) altre piccole e medie imprese (artigiane e non) di qualunque settore, aventi sede in altre regioni;

regolarmente iscritte come attive nel Registro delle Imprese di competenza e non interessate da procedure concorsuali o di liquidazione.

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. Liguria n. 03/2003 le imprese di cui ai punti b) e c) del precedente comma, non possono superare un terzo del totale delle imprese socie ordinarie e le imprese artigiane, aventi sede o unità locali in Liguria, devono, comunque, detenere la maggioranza negli organi deliberanti.

Possono essere accolte anche le domande di adesione in qualità di socio ordinario e di garanzia presentate da soggetti che si propongono di realizzare un progetto di creazione di impresa, "sub condizione risolutiva" di perfezionare l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, entro 12 mesi dalla presentazione delle domande al Consorzio.

Il limite dimensionale di piccola e media impresa viene fissato e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alle normative comunitarie, nazionali e regionali, pro-tempore vigenti in materia di agevolazioni alle imprese. Potranno, comunque, essere ammesse quali soci le imprese di dimensioni superiori, purché, comunque, rientranti nei limiti determinati dalla U.E. per gli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti a favore delle piccole e medie imprese e sempre che, complessivamente, non rappresentino più di un sesto del totale dei soci.

L'attività a favore di piccole e medie imprese, localizzate al di fuori del territorio della Liguria, potrà tuttavia essere realizzata solo a valere – e nei limiti della disponibilità - di risorse finanziarie proprie del Consorzio, provenienti da conferimenti dei soci e/o da contributi pubblici non gravati da vincolo di destinazione al territorio ligure, e/o da riserve costituite con avanzi di gestione disponibili.

Il soggetto che intende associarsi al Consorzio, come socio ordinario, deve presentare domanda con l'indicazione dei dati anagrafici, accompagnata dalla documentazione accessoria, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, che verifica la presenza dei requisiti formali di ammissibilità previsti dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tale funzione, in particolare ai Comitati Tecnici (di cui al successivo art. 25) per le domande provenienti dalle imprese dell'area di rispettiva competenza.

La domanda di adesione presentata da un'impresa in possesso dei requisiti formali di ammissione previsti dal presente Statuto, documentabili anche con una semplice visura dal Registro delle Imprese competente, non può, comunque, essere rifiutata.

Art. 9 - Obblighi dei Soci ordinari

I soci ordinari sono tenuti a:

- a) sottoscrivere e versare il numero di quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei limiti minimi stabiliti dalla legge;
- b) osservare lo Statuto e le deliberazioni sociali; a favorire in ogni modo gli interessi del Consorzio.

La cessione d'azienda a terzo non associato comporta il trasferimento della partecipazione al Consorzio, se in possesso dei requisiti necessari; in caso contrario si ha luogo all'esclusione.

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della ragione, della forma sociale e della sede legale.

Art. 10 – Cessazione del vincolo sociale nei confronti del socio ordinario

La perdita della qualità di socio ordinario ha luogo per causa di morte dell'imprenditore individuale, per recesso, decadenza, esclusione; essa deve essere annotata sul Libro Soci.

Il recesso avviene su domanda del socio ordinario e non è ammesso in pendenza di finanziamento con la garanzia del Consorzio, fino all'estinzione (da parte del socio recedente) di tutte le obbligazioni che gli derivano dall'operazione compiuta.

La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso un delegato, nei confronti del socio ordinario, qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dall'atto costitutivo per la sua appartenenza al Consorzio, in particolare qualora lo stesso sia oggetto di una procedura di liquidazione o di una dichiarazione di stato di insolvenza o sia ammesso ad una procedura concorsuale, ai sensi delle norme vigenti, o comunque risulti cancellato dal Registro delle Imprese.

L'esclusione, salve le altre ipotesi previste dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) per mancato versamento delle quote sottoscritte; per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso il Consorzio;
- b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali
- c) per il socio che abbia ceduto l'azienda, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 9.

Art. 11 - Liquidazione delle quote.

In caso di recesso, di esclusione o, comunque, di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio, i conferimenti effettuati al fondo consortile vengono rimborsati agli aventi diritto in relazione alla quota di competenza del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha effetto lo scioglimento del rapporto, sino alla concorrenza massima dell'importo nominale conferito al fondo consortile, senza alcuna rivalutazione

La liquidazione ed il rimborso delle quote devono essere effettuate entro tre mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto lo scioglimento del rapporto.

Il socio ordinario che ha ottenuto garanzie dal Consorzio non ha (quali che siano le circostanze di cui all'art. 10) diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di avere adempiuto a tutti gli impegni.

Art. 12 – Soci Cooperative di Garanzia o altri confidi

Sono soci del Confart Liguria – Consorzio di Garanzia Fidi le Cooperative di Garanzia o gli altri confidi interessati a utilizzare l'attività del Consorzio di garanzia di secondo grado o, comunque, oggetto di interesse delle politiche di sviluppo della Regione Liguria o di altri enti pubblici.

Si applicano le norme in materia di recesso, esclusione e liquidazione delle quote, previste per i soci ordinari (in quanto compatibili).

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle nuove richieste di adesione dei soggetti di cui al primo comma.

Art. 13 – Soci promotori

Sono soci promotori gli enti pubblici e privati che effettuano conferimenti al fondo consortile del Consorzio per la costituzione di fondi per il potenziamento aziendale del Consorzio stesso, in termini di capacità di prestazione di garanzie e, più in generale, di svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3.

I soci promotori sono, inoltre, prioritariamente impegnati nello sviluppo del Consorzio; promuovono l'ampliamento del numero dei soci ordinari e la più ampia conoscenza e diffusione tra le imprese dei servizi da essa prestati.

In vigore del divieto, di cui al comma 10 dell'art.13 del già citato D.L. n. 269 del 30/09/03, non possono aderire al Consorzio nuovi soci promotori. E' fatta salva la posizione dei soci promotori del Consorzio già presenti all'atto dell'entrata in vigore dello stesso D.L., ai sensi del comma 54 dello stesso articolo.

Art. 14 - Organi sociali.

Sono organi del Consorzio:

1. L'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. I Comitati Tecnici di area

Art. 15 - Assemblea dei soci - Costituzione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria in relazione alle materie previste rispettivamente dagli artt. 2364 e 2365 c.c., in quanto compatibili con la natura di Consorzio e con il presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti, purché siano presenti almeno due soci promotori.

Art. 16 - Assemblea dei soci - Convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta detto organo lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno, da inviare a ciascuno dei singoli soci o da pubblicare su uno o più quotidiani ad ampia diffusione, almeno sette giorni prima della data prevista.

Art. 17 - Assemblea dei soci - Rappresentanza e votazione. Validità delle deliberazioni

I soci partecipano all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di un delegato per iscritto.

I soci possono, inoltre, farsi rappresentare in Assemblea per delega da altro consorziato della stessa categoria o da una delle associazioni di categoria comprese tra i soci promotori del consorzio; a tal fine ogni socio ordinario non può essere portatore di più di cinque deleghe di altri soci ordinari ed ogni socio promotore non può essere portatore di più di tre deleghe di altri soci promotori. Non ci sono limiti alla possibilità delle Associazioni regionali liguri dell'artigianato soci promotori di portare deleghe dei soci ordinari.

A ciascun socio è attribuito un voto, indipendentemente dalla sua natura giuridica.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti (o rappresentati).

Le deliberazioni relative alla modifica del presente Statuto possono essere approvate solo con il voto favorevole della maggioranza dei soci promotori.

Art. 18 - Assemblea dei soci – Modalità alternative di espressione del voto

Ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno per esigenze organizzative, l'espressione del voto in Assemblea può avere luogo per corrispondenza oppure mediante la convocazione di "assemblee separate" per aree territoriali ristrette.

In tali fattispecie si applicano, rispettivamente gli articoli 2538, ultimo comma c.c. e 2540 c.c., in quanto compatibili con la natura giuridica di consorzio.

Art. 19 - Assemblea dei soci - Svolgimento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in difetto la stessa Assemblea procede alla nomina.

Funge da Segretario la persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Composizione.

L'assemblea stabilisce il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra un minimo di 15 (quindici) e un massimo di 25 (venticinque) e nomina i suoi componenti.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del già citato D.L. n. 269 del 30/09/03, la maggioranza dei membri del Consiglio saranno nominati tra i soci ordinari o tra i mandatarî diretti dei soci ordinari, scelti in modo da assicurare una proporzionale rappresentanza delle diverse provenienze territoriali dei soci.

Ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera b), della L.R. Liguria n. 03/2003, un membro sarà nominato in rappresentanza della Regione Liguria; un membro in rappresentanza dell'Unioncamere Ligure e quattro membri, e cioè due per ciascuna Associazione regionale dell'artigianato rappresentate nel CNEL ed aventi una adeguata rappresentatività a livello regionale ed in tutte le province liguri.

In rappresentanza degli altri soci promotori e dei soci cooperative di garanzia e altri confidi potranno essere nominati fino ad un massimo di tre membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi annuali.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, tenendo conto di quanto previsto dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo e verificando che la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati tra i soci ordinari o tra i mandatarî degli stessi. Gli amministratori così nominati sono soggetti a ratifica da parte dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Se la maggioranza dei componenti rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare, decade automaticamente l'intero Consiglio di Amministrazione e i componenti rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea ordinaria dei soci, in caso di giusta causa.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto, in aggiunta al rimborso a piè di lista delle spese di trasferta sostenute, un compenso, nella misura stabilita dall'Assemblea.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno quattro componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno da inviarsi al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione per vie postali o per telefax o per e-mail.

In caso di urgenza, l'invio può essere fatto telegraficamente o per telefax o per e-mail, con preavviso di almeno due giorni liberi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinariamente prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione occorrenti per il conseguimento degli scopi del Consorzio che non siano di competenza dell'Assemblea o dei Comitati Tecnici di Area di cui al successivo art. 25 e di tutte le competenze comunque previste dalla legge.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e al Segretario nei limiti previsti dalla normativa per le società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione attribuirà altresì ai delegati, ai sensi del comma precedente, gli opportuni poteri di firma.

Il Consiglio di Amministrazione predisponde annualmente il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione - Presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed un Vice Presidente, su indicazione delle Associazioni Regionali di categoria dell'artigianato (di cui all'art. 20, terzo comma).

Il Presidente non è immediatamente rieleggibile per un nuovo mandato.

Art. 24 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni.

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la legale rappresentanza del consorzio e la firma sociale, fatti salvi i poteri di firma attribuiti ad altri soggetti, ai sensi del precedente articolo;
- b) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'esecuzione, con l'opportuna collaborazione del Segretario, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Art. 25 - Comitati Tecnici di Area.

Per ciascuna provincia o, comunque, comprensorio omogeneo di interesse ai fini dell'attività del Consorzio, possono venire istituiti (con delibera del Consiglio di Amministrazione) uno o più Comitati Tecnici, soggetti a rinnovo con la stessa periodicità dei rinnovi delle cariche del Consorzio.

Ad essi è delegato il potere di deliberare sulle domande di ammissione quale socio ordinario e di garanzia mutualistica, presentate dai soci ordinari secondo un principio di competenza territoriale, all'interno dei limiti di importo della garanzia e del plafond assegnato a ciascun comitato, fissati dalla delibera istitutiva. I Comitati Tecnici possono, altresì, deliberare e sottoporre, quindi, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nuove convenzioni con banche a valenza esclusivamente provinciale.

La composizione di ciascun Comitato Tecnico è stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella delibera istitutiva.

Il Segretario del Consorzio o un collaboratore (di volta in volta delegato) partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, con la funzione di relatore proponente delle pratiche da esaminare.

La convocazione avrà luogo per lettera o per telefax o per e-mail, con almeno

2 (due) giorni liberi di anticipo. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno quattro componenti il Comitato e le deliberazioni verranno assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti, approssimata per eccesso.

In caso di impossibilità di funzionamento di un Comitato Tecnico, le sue funzioni saranno avocate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare blocchi nell'attività del Consorzio, fino al ristabilimento della situazione nel più breve tempo possibile.

Ai componenti dei Comitati Tecnici può essere riconosciuto (in aggiunta al rimborso a piè di lista delle spese sostenute) un compenso, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni comitato tecnico provinciale potrà deliberare in piena autonomia fidejussioni per finanziamenti di importo non superiore ad €uro 50.000,00.= nei limiti delle disponibilità rappresentate dal capitale netto apportato dalle società incorporate, maggiorato degli stanziamenti Confart alle "vecchie cooperative" e dei capitali che comunque dovessero essere conferite dal territorio di competenza. Per la firma delle relative lettere di fideiussione per gli istituti di credito, dovrà altresì essere espressamente autorizzato il Presidente pro-tempore del comitato tecnico provinciale, che dovrà altresì avere la delega a movimentare il conto corrente di gestione necessario per gli adempimenti economici connessi al funzionamento della struttura, fatta salva la rendicontazione al Confart per quanto attiene agli obblighi contabili, fiscali e contributivi; il massimale di €uro 50.000,00.= potrà essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione;

per quanto riguarda le richieste di fideiussione su finanziamenti di importo superiore ad €uro 50.000,00.= o del maggiore importo che dovesse essere deliberato successivamente dal Consiglio di Amministrazione del Confart o comunque degli importi inferiori qualora il comitato tecnico provinciale non avesse le necessarie disponibilità, le stesse richieste, fermo restando l'esame e la delibera del Consiglio di Amministrazione del Confart, nella sua piena autonomia, dovranno essere canalizzate attraverso i Comitati tecnici provinciali che, nel raccogliere la documentazione necessaria, formuleranno un parere non vincolante che per la conoscenza del proprio territorio non potrà che essere di supporto alle decisioni definitive.

Il Collegio Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea.

Il Presidente sarà nominato su designazione della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera c) di cui alla L.R. Liguria n. 3/03.

I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti il Collegio è riconosciuto (in aggiunta al rimborso a piè di lista delle spese sostenute) un compenso, nella misura stabilita dall'Assemblea.

Art. 27 – Collegio Revisori dei Conti – Competenze

I Revisori hanno il compito di vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sulla regolare tenuta della contabilità, verificando, altresì, almeno ogni trimestre, la consistenza dei depositi bancari e dei titoli di proprietà del consorzio. I Revisori predispongono, annualmente, una relazione da allegare al bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Revisori svolgono la loro funzione in qualità di mandatari dell'Assemblea dei Soci, operando con l'ordinaria diligenza.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Al Collegio Revisori non si applicano, nemmeno per analogia, le norme vigenti per il Collegio Sindacale della società.

Art. 28 - Revisione contabile

L'Assemblea potrà attribuire ad una società di revisione (iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136 del 1975) l'incarico di verificare che il bilancio d'esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e sia conforme alle norme che lo disciplinano.

La società di revisione esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

Art. 29 - Segreteria

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Segretario e ne stabilisce le competenze.

Il Segretario assiste il Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Tecnici e dell'Assemblea; sovrintende all'attività operativa ed agli uffici del Consorzio e ne è responsabile verso il Presidente ed il Consiglio di

Amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 30 - Esercizio e utili.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea a termini di legge.

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal Bilancio saranno destinati a fondo di riserva indivisibile tra i soci.

E' vietata sotto qualsiasi forma la distribuzione ai soci di eventuali avanzi di gestione, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione. Fusione o trasformazione in soggetto diverso da confidi.

Lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio sono regolati dalle norme del Codice Civile per le società per azioni (in quanto compatibili con la natura di Consorzio e con il presente Statuto).

L'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore, che dovrà addivenire alla definizione di tutti i rapporti ancora in corso e ne determinerà il compenso.

Il patrimonio residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione alle rispettive quote, sino alla concorrenza massima dell'importo nominale conferito da ciascuno, senza alcuna possibile maggiorazione.

Avendo il Confart Liguria – Consorzio di Garanzia Fidi realizzato operazioni di fusione per incorporazione di confidi costituiti sotto forma di società cooperativa, si applica il comma 43 dell'art. 13 del già citato D.L. n. 269/2003. In vigore di tale norma, in sede di liquidazione ed in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del consorzio in un ente diverso da un confidi ovvero da una banca (di cui al comma 29 dell'art. 13 dello stesso D.L.) il patrimonio residuo del consorzio, eccedente l'apporto dei soci, sarà obbligatoriamente devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dalla legge.

Art. 32 – Regolamento

L'Assemblea ordinaria potrà approvare un Regolamento per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio.

